

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **756/1988** (ECLI:IT:COST:1988:756)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **20/06/1988**

Deposito del **30/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **06/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14185**

Atti decisi:

N. 756

ORDINANZA 20-30 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Trento notificato il 18 marzo 1986, depositato in Cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota dell'I.N.P.S. - Sede provinciale di Trento - n. 569 in data 21 gennaio 1986, avente ad oggetto: "Legge 8 agosto 1985, n. 443. Regioni a statuto speciale e Province autonome" e della nota della sede centrale dello stesso Istituto n. 27/7/88/706 del 30 dicembre 1985, avente il medesimo oggetto;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la nota della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trento n. 569 del 21 gennaio 1986 e la nota della sede centrale dello stesso Istituto n. 27/7/88/706 del 30 dicembre 1985, per violazione degli artt. 8, n. 9, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), in relazione al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto in materia di artigianato) e all'art. 13 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato);

che, a giudizio della ricorrente, le predette note, nell'affermare che la individuazione delle norme disciplinanti, ai fini previdenziali ed assistenziali, i rapporti giuridici relativi alle imprese artigiane operanti nel territorio della provincia, va fatta, per evidenti esigenze di uniformità, con esclusivo riferimento alle disposizioni della legge-quadro, sarebbero invasive della propria competenza in materia di inquadramento delle imprese artigiane ai fini contributivi e delle assicurazioni sociali gestite dall'I.N.P.S.;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi nel presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per l'inidoneità degli atti impugnati - in quanto provenienti non dallo Stato ma da organi di un ente pubblico ed in quanto aventi ad oggetto solo l'interpretazione delle leggi che individuano i soggetti ai quali è applicabile la normativa previdenziale ed assistenziale degli artigiani - e comunque non fondato;

Considerato che il ricorso per conflitto di attribuzione è, per espresso dettato legislativo, esperibile solo avverso atti dello Stato o delle Regioni (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, viceversa, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato una nota della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trento ed un'altra della sede centrale dello stesso Istituto;

che, pertanto, poiché gli atti impugnati, in considerazione della natura giuridica dell'I.N.P.S., non sono imputabili allo Stato e non possono costituire oggetto di un giudizio per conflitto di attribuzione (v. sent. n. 206 del 1985, punto 6 del considerato in diritto), va dichiarata la manifesta inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, sollevato dalla Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.